



CITTA' DI BELLONA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

PROVINCIA di CASERTA

DELIBERAZIONE n. 25 del 07-08-2012

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì sette del mese di agosto alle ore 09:50, ed in prosieguo nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data _____ protocollo n. _____ si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Dott. VALERIANI DOMENICO nella sua qualità di Presidente del Consiglio e dei componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 9 consiglieri ed assenti n. 2, sebbene invitati, come segue

ABBATE FILIPPO	P	VALERIANI DOMENICO	P
SARCINELLA GIOVANNI	P	RAMELLA ROSAMARIA	P
STELLATO Agostino	P	ROMANO PIETRO	P
DI FEBBRARO PASQUALE	P	GIUDICIANNI FABIO	A
SALERNO Massimo	P	PEZZULO GIANLUIGI	A
MARTINO GIOVANNI	P		

Giustificano l'assenza i
Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. FRANCO GALLO, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

O M I S S I S

In prosieguo di seduta si passa all'argomento n. dell'odg

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

IL CONSIGLIO
COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISA

TO che:

- l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015**;
- L'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, **conferma la potestà regolamentare** in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

VISTO l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare **l'aliquota di base** dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per **l'abitazione principale** e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8),
- modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di **immobili non produttivi di reddito** fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di **immobili locati** (comma 9);

VISTO l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che:

- è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che il **versamento** dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO, in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, di confermare le aliquote stabilite dallo Stato per l'Imposta municipale propria:

aliquota ordinaria	0,76 per
cento aliquota abitazione principale e relative pertinenze	0,4 per
cento	
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2 per cento

anche in considerazione che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1 lett. e) del T.U. 267/2000 e all'art. 1, comma 169 del D. Lgs. 296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 07-08-2012 COMUNE DI BELLONA

V
I
S
T
I
:

- L'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 che ha differito 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

CON VOTI favorevoli UNANIMI, contrari nessuno espressi per alzata di mano da n° 9 componenti presenti, n° 9 votanti e nessun astenuto, essendo n° 11 quelli in carica, su n° 11 assegnati

**DEL
IBE
RA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di stabilire con riferimento all'Imposta Municipale Propria l'applicazione per l'anno 2012 delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA ORDINARIA **0,76 PER CENTO**

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
E RELATIVE PERTINENZE** **0,4 PER CENTO**

**ALIQUOTA
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** **0,2 PER CENTO**

3) Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012.

4) Di dare atto che per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si demanderà all'approvazione, entro il 30 settembre 2012, del "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)" da adottare con propria deliberazione

5) DI STABILIRE che, ai sensi di quanto disposto dal comma 12 bis dell'articolo 13 del decreto 201/2011, come modificato dal decreto n. 16/2012, divenuto legge, il Consiglio comunale, sulla base del gettito derivante dalla prima rata, potrà rivedere nei limiti di legge le aliquote ora approvate;

6) Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 07-08-2012 COMUNE DI BELLONA

- 7) Di demandare al Responsabile competente l'invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

S U C C E S S I V A M E N T E

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento;
Su proposta del Presidente;

CON VOTI favorevoli unanimi, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n° 9 componenti presenti, n° 9 votanti e nessun astenuto, essendo n° 11 quelli in carica, su n° 11 assegnati

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale viene sospeso per 5 minuti. I lavori riprendono alle ore 11,00 dopo essersi proceduto all'appello ad esito del quale risultano presenti i consiglieri come ad inizio seduta.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 11-07-2012

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. **FIATA ROSA ANNA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 11-07-2012

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. **FIATA ROSA ANNA**

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO.

BELLONA, li 09-08-2012

IL PRESIDENTE
(Dott. VALERIANI DOMENICO)
F.to Dott. VALERIANI
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. FRANCO GALLO)
F.to Dott. FRANCO GALLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

BELLONA, li 09-08-2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(DI RUBBO M. ROSANNA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RESTERÀ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

BELLONA, li 09-08-2012

IL MESSO COMUNALE
(FASULO Luisa)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 07-08-2012
ESSENDO TRASCORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE E NON
ESSENDO PERVENUTE RICHIESTE DI INVIO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL'ART. 134
COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000

BELLONA, li 09-08-2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SEGRETERIA
(DI RUBBO Maria Rosanna)
F.to Di Rubbo Maria Rosanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALI
Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Amelia ANTROPOLI